



# **COMUNE DI BARI SARDO**

**PROVINCIA DI NUORO**

## **ORDINANZA SINDACALE**

### **UFFICIO DEL SINDACO**

**ORDINANZA N. 12 DEL 13/02/2026**

**OGGETTO:**

**Regolamentazione e prescrizioni svolgimento manifestazioni  
Carnevale Bariese 2026 del 14 e 17 Febbraio 2026.**

**ORIGINALE**

Documento firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti dell'art. 20 del D.Lgs 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'Amministrazione digitale".

**ORDINANZA N. 12 DEL 13/02/2026**

## IL SINDACO

**PREMESSO** che nei giorni 14 e 17 febbraio 2026, dalle ore 16:00 alle ore 24:00, in questo Comune, si svolgerà la manifestazione “Carnevale Bariese 2026”, organizzata dall’Associazione “Is Carristasa” di Bari Sardo, con sfilata di carri allegorici e gruppi mascherati per le Vie del centro abitato e a seguire evento di intrattenimento e animazione in Piazza Repubblica (nota Piazza Mercato).

**ATTESO** che le manifestazioni sopra indicate si svolgeranno dalle ore 16.00 alle ore 24.00 circa delle medesime giornate.

**DATO ATTO** che l’organizzazione e realizzazione delle manifestazioni del Carnevale Bariese, da numerosi anni, è curata dall’Associazione “Is Carristasa” con sede a Bari Sardo.

**RILEVATO** che l’iniziativa rappresenta un momento aggregativo e di incontro sociale per tutto il Paese e, inoltre, ogni anno, in misura crescente, vede un notevole afflusso di pubblico ed il coinvolgimento di un folto numero di adulti, ragazzi e bambini nell’organizzazione e realizzazione di carri e costumi.

**CONSIDERATO** che nulla osta da parte di questo Comune alla realizzazione delle succitate manifestazioni, in quanto con finalità di intrattenimento pubblico e senza scopo di lucro e di promozione dell’immagine del Comune di Bari Sard.

**EVIDENZIATO** che proprio perché, in tale occasione, è previsto un notevole afflusso di persone, sia residenti che provenienti da altri centri del circondario, si rende necessario, a tutela della tranquillità e pubblica incolumità ed al fine di prevenire pericoli e il verificarsi di danni a persone e/o cose, assicurare un regolare e sicuro svolgimento delle manifestazioni carnevalesche.

**RICHIAMATA** la propria precedente ordinanza n. 10, adottata in data odierna, 13.02.2026, con la quale è stata disposta l’attivazione del C.O.C. (Centro Operativo Comunale) in occasione della manifestazione del Carnevale Bariese che si svolgerà nei 14 e 17 febbraio 2026;

**RICHIAMATA** la propria precedente Ordinanza del Sindaco n. 11 del 13.2.2026 con la quale è stato stabilito il “divieto di vendita, somministrazione e consumo itinerante di bevande in contenitori di vetro e lattine nelle giornate del 14 e 17 febbraio 2026 in occasione dello svolgimento delle manifestazioni del "Carnevale Bariese 2026".

**VISTA** l’Ordinanza del Responsabile del Servizio di Polizia Locale n. 9 del 12.2.2026 con la quale è stato interdetto il transito e la sosta di veicoli nelle vie e piazze interessate dai cortei previsti nelle due giornate in cui è articolata la manifestazione in oggetto.

**RILEVATO** che l’iniziativa rappresenta un momento aggregativo e di incontro sociale per tutto il Paese e, inoltre, ogni anno, in misura crescente, vede un notevole afflusso di pubblico ed il coinvolgimento di un folto numero di adulti, ragazzi e bambini nell’organizzazione e realizzazione di carri e costumi.

**CONSIDERATO** che nulla osta da parte di questo Comune alla realizzazione delle succitate manifestazioni, in quanto con finalità di intrattenimento pubblico e senza scopo di lucro e di promozione dell’immagine del Comune di Bari Sardo.

**EVIDENZIATO** che proprio perchè, in tale occasione, è previsto un notevole afflusso di persone, sia residenti che provenienti da altri centri del circondario, si rende necessario, a tutela della tranquillità e pubblica incolumità, assicurare un regolare e sicuro svolgimento delle manifestazioni carnevalesche.

**CONSIDERATO** pertanto necessario dover disciplinare lo svolgimento delle succitate manifestazioni al fine di prevenire pericoli e il verificarsi di danni a persone e/o cose.

**RITENUTO** dover adottare specifica ordinanza di regolamentazione del corretto svolgimento delle manifestazioni del Carnevale nel Paese di Bari Sardo dei prossimi 14 e 17 febbraio 2026.

**VISTO** l'art. 85 del T.U.L.P.S., approvato con R. D. 18 giugno 1931, n. 773, e successive modifiche ed integrazioni, il quale stabilisce che "E' vietato l'uso della maschera nei teatri e negli altri luoghi aperti al pubblico, tranne nelle epoche e con l'osservanza delle condizioni che possono essere stabilite dall'autorità locale di pubblica sicurezza con apposito manifesto", prevedendo anche le relative sanzioni per i contravventori.

**VISTO** l'art. 151 del R. D. n. 635 del 6 maggio 1940 e successive modifiche ed integrazioni, recante "Approvazione del regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza", il quale stabilisce che "Tra le condizioni da stabilirsi nel manifesto di cui all'art. 85 della legge per l'uso della maschera nei teatri e negli altri luoghi aperti al pubblico, sono comprese:

- il divieto di portare armi o altri strumenti atti ad offendere;
- il divieto di gettare materie imbrattanti o pericolose;
- il divieto di molestare le persone;
- l'obbligo di togliersi la maschera ad ogni invito degli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza".

**RITENUTO** quindi opportuno autorizzare l'uso della maschera nei luoghi aperti al pubblico ed estendere la validità di tali condizioni a tutto il territorio comunale e durante lo svolgimento dei festeggiamenti del Carnevale 2026 nei giorni 14 e 17 febbraio 2026, ai sensi degli articoli del T.U.L.P.S. e del relativo Regolamento di esecuzione sopra richiamati.

**CONSIDERATO** altresì dover disciplinare l'uso degli autoveicoli e dei motoveicoli durante lo svolgimento del Carnevale Bariese 2026, disponendo che l'ammissione alle sfilate sia subordinata al regolare funzionamento degli automezzi utilizzati e al possesso delle autorizzazioni e iscrizioni previste per legge.

**CONSIDERATO** altresì dover stabilire che le manifestazioni del Carnevale 2026, dovranno essere svolte nel rispetto, da parte dell'Associazione Is Carristasa, in rappresentanza di tutti i carri allegorici partecipanti alle manifestazioni carnevalesche, delle limitazioni imposte dalla normativa vigente in materia di contenimento delle emissioni sonore e acustiche, dando atto che le stesse non dovranno arrecare disturbo alla pubblica e privata quiete.

**VISTO** il vigente T.U.L.P.S., approvato con Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni ed integrazioni, ed il relativo Regolamento di esecuzione, approvato con Regio Decreto 6 maggio 1940, n. 635 e successive modifiche ed integrazioni.

**VISTO** il Decreto Legislativo n. 267 del 18.8.2000 e ss. mm. "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali".

**VISTO** l'art. 54, comma 1, lettera B), del citato D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e ss. mm. e ravvisata la propria competenza ad emettere la presente ordinanza.

**VISTO** lo Statuto Comunale,

### **ORDINA**

- 1) durante lo svolgimento dei festeggiamenti del Carnevale Bariese 2026, nelle giornate del 14 e 17 febbraio 2026 su tutto il territorio comunale, in occasione delle manifestazioni e sfilate carnevalesche, è consentito l'uso della maschera nei luoghi aperti al pubblico, sotto l'osservanza delle seguenti prescrizioni:
  - divieto di portare armi o altri strumenti atti ad offendere;
  - divieto, in particolare, delle persone mascherate di portare fuori dalla propria abitazione e dalle appartenenze di essa – anche se munite di licenza – armi, bastoni, mazze, manganelli ed altri oggetti chiaramente utilizzabili, per le circostanze di tempo e di luogo, per l'offesa alle persone;
  - divieto di gettare materie imbrattanti o pericolose;
  - divieto di uso in luogo pubblico o aperto al pubblico di bombolette spray per spruzzare liquidi o altre sostanze capaci, per infiammabilità o altre caratteristiche, di arrecare nocumento;
  - divieto di gettare sostanze corrosive o imbrattanti o altrimenti dannose;
  - divieto di molestare le persone;
  - divieto di compiere spari di razzi e castagnole, mortaretti o simili ed altre esplosioni di qualsiasi genere nelle aree e nelle strade interessate dalle sfilate e dalla manifestazione;
  - divieto di lanciare dai carri allegorici oggetti contundenti o pericolosi;
  - obbligo di togliersi la maschera ad ogni invito degli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza;
  - obbligo di comunicare la composizione dei carri e dei gruppi mascherati.
- 2) di applicare ai contravventori delle disposizioni sopra ricordate le sanzioni previste dall'art. 85, comma 4, del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, e successive modifiche ed integrazioni.
- 3) di disciplinare l'uso degli autoveicoli e dei motoveicoli durante lo svolgimento del Carnevale 2026 disponendo che l'ammissione alla sfilata sia subordinata al regolare funzionamento degli automezzi impiegati e possesso delle autorizzazioni e iscrizioni previste per legge.
- 4) di stabilire, altresì, che le manifestazioni del Carnevale 2026 siano svolte nel rispetto, da parte dell'Associazione Is Carristasa, in rappresentanza di tutti i carri allegorici e gruppi mascherati partecipanti alle manifestazioni carnevalesche delle limitazioni imposte dalla normativa vigente in materia di contenimento delle emissioni sonore e acustiche, dando atto che le stesse non dovranno arrecare disturbo alla pubblica e privata quiete,

### **DISPONE**

- la pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio on line e cartaceo e sul sito web del Comune di Bari Sardo e la trasmissione alla Questura di Nuoro, al Servizio Polizia Locale, al Comando dei Carabinieri di Bari Sardo e al Commissariato P.S. di Tortolì per quanto di rispettiva competenza;
- l'affissione nei luoghi pubblici del presente provvedimento;

- la trasmissione, per gli adempimenti di competenza, di copia del presente provvedimento all'Associazione Is Carristas, organizzatrice delle manifestazioni del Carnevale Bariese 2026.

Gli agenti di Polizia Locale e della Forza Pubblica sono incaricati di vigilare sul rispetto della presente ordinanza,

### **AVVERTE**

che avverso il presente sono ammissibili ricorso al Prefetto di Nuoro, entro 30 gg oppure potrà presentarsi ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale nei termini e nei modi previsti dall'art. 2 e seguenti della Legge 6 dicembre 1971, n°1034, entro 60 gg. ovvero in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da proporre entro 120 gg, termini tutti decorrenti dalla data di notificazione o della piena conoscenza della presente Ordinanza.

**IL SINDACO**  
**(Dr. Ivan Mameli)**